



Regione Lombardia
IL CONSIGLIO



Regione Lombardia
IL CONSIGLIO
AOO Segreteria Generale

Interno 26/07/2018 14:16



CRL.2018.0011396 26/07/2018 14:16

XI LEGISLATURA

GRUPPI CONSILIARI
CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO
A TEMPO DETERMINATO
(art. 67 l.r. 20/2008)

TRA

il Consiglio regionale nella persona del Presidente pro tempore

e

il/la sig. ABONDIO IRENE
nato/a a
residente

premesso

che il Presidente del Gruppo consiliare FORZA ITALIA BERLUSCONI PER FONTANA, con nota del 17/07/2018, ha richiesto la stipulazione del presente contratto di natura fiduciaria, come previsto dall'articolo 67 della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", dalla delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 54 del 12 aprile 2018 e s.m.i. e ha valutato che la Sig. ABONDIO IRENE è idonea a svolgere le mansioni richieste alla luce del curriculum vitae e delle dichiarazioni rese dallo stesso circa il possesso dei requisiti per la stipulazione del contratto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa",

si conviene che

Articolo 1 (Oggetto)

1. La sig. ABONDIO IRENE (d'ora innanzi: dipendente) è assunto dal Consiglio regionale della Lombardia con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato con inquadramento nella categoria C1 del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del comparto Funzioni Locali, per lo svolgimento delle seguenti mansioni ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO per le esigenze del Gruppo consiliare FORZA ITALIA BERLUSCONI PER FONTANA.

2. Il dipendente è soggetto ad un periodo di prova di 4 settimane, in questo periodo ciascuna delle parti può recedere dal rapporto di lavoro in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di



indennità sostitutiva del preavviso. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio.

3. Il dipendente, per tutta la durata dell'incarico conferito, opererà alle dipendenze funzionali del Gruppo consiliare FORZA ITALIA BERLUSCONI PER FONTANA.

Articolo 2 (Sede ed orario di lavoro)

1. L'attività lavorativa viene espletata presso la sede del Consiglio regionale della Lombardia, ubicata in via Fabio Filzi, n. 22 - Milano.

2. Eventuali servizi svolti in luogo diverso devono essere previamente autorizzati dal dirigente/responsabile.

3. L'orario di lavoro è stabilito come segue: nella percentuale ridotta al 50% e articolato in 2 giorni alla settimana: martedì, giovedì.

4. L'orario di lavoro è articolato in base a decisione del Presidente del Gruppo consiliare FORZA ITALIA BERLUSCONI PER FONTANA.

Articolo 3 (Durata)

1. Il contratto è stipulato per il periodo dal 1/09/2018 al 31/07/2019.

2. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, il contratto di lavoro è risolto automaticamente il giorno antecedente l'insediamento del nuovo Consiglio regionale.

Articolo 4 (Trattamento economico)


1. Al dipendente è riconosciuto il seguente trattamento retributivo:

- a) retribuzione annua lorda di € 22.039,41, comprensiva della tredicesima mensilità (da rapportare al P.T.50%);
- b) indennità di comparto (da rapportare al P.T.50%);
- c) trattamento accessorio onnicomprensivo (sostitutivo dei compensi per lavoro straordinario e per la produttività) di importo annuo lordo complessivo di € 3.200,00, da erogarsi mensilmente;
- d) assegno per nucleo familiare, se dovuto.

2. Per l'anno 2018 è prevista anche l'erogazione dell'elemento perequativo previsto dal CCNL del comparto Funzioni Locali.

3. I buoni pasto sono erogati nei termini e con le modalità previste per i dipendenti del Consiglio regionale, (da rapportare al P.T. 50%);

4. La retribuzione e tutti gli altri istituti economici sono soggetti, per tutto il periodo della durata del rapporto di lavoro, ai soli adeguamenti economici previsti dal CCNL del comparto Funzioni Locali.

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains some illegible text, possibly a date or a reference number.

Articolo 5 (Risoluzione anticipata e modifiche contrattuali)

1. Ferme restando le cause di licenziamento previste per i dipendenti pubblici del Consiglio Regionale, i rapporti di lavoro sono risolti nei seguenti casi:

- a) richiesta di risoluzione motivata da parte del Presidente del Gruppo consiliare per venir meno del rapporto fiduciario;
- b) scioglimento del Gruppo consiliare nonché il giorno antecedente la seduta di insediamento nel nuovo Consiglio regionale ;
- c) variazioni della composizione del Gruppo che si riflettano in diminuzione sugli stanziamenti di cui all'art. 18 della l.r. 3/2013;
- d) la condanna a titolo definitivo del dipendente, per uno dei reati previsti al comma 12, ultimo capoverso, dell'art. 67 della l.r. 20/2008 e s.m.i;

2. Solo nel caso di risoluzione del contratto di cui al comma 1, lettera a), spetta al dipendente l'indennità di mancato preavviso.

3. Il contratto è risolto di diritto con effetto immediato qualora gli esiti degli accertamenti evidenzino in capo al dipendente la mancanza di un requisito previsto dalla normativa vigente e dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 54 del 12 aprile 2018 e s.m.i..

Articolo 6 (Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi)

1. Al presente contratto si applica quanto disposto dall'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni" e le disposizioni di cui alle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 23 e 24 del 28 marzo 2013, e n. 16 del 1° febbraio 2016 (Regolamento per l'individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti del Consiglio regionale della Lombardia).

Articolo 7 (Codice di comportamento – Protezione e Tutela dei dati personali)

1. Al dipendente si applica il Codice di comportamento per il personale del Consiglio regionale della Lombardia nei limiti ivi stabiliti.

2. Il dipendente incaricato del trattamento, non occasionale, di dati personale di terzi è altresì tenuto al rispetto delle istruzioni in materia di protezione dei dati personali impartite dal Consiglio regionale in qualità di titolare del trattamento designato dal titolare stesso, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati).



3. Il Consiglio regionale garantisce al dipendente che il trattamento dei dati personali, necessari per la gestione del rapporto di lavoro, è effettuato ai soli fini della gestione del rapporto di lavoro stesso e con modalità anche informatiche coerenti con tali finalità, secondo le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", del Regolamento (UE) 2016/679 e del Regolamento per il trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari di cui è titolare il Consiglio Regionale della Lombardia (D.c.r. 6 maggio 2014 - n. X/378).

4. Il conferimento dei dati da parte del dipendente, anche successivamente all'instaurazione del rapporto di lavoro, è obbligatorio e l'eventuale rifiuto può comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto o la cessazione del rapporto.

5. I dati personali sono conservati presso il Consiglio regionale della Lombardia, anche in banche dati informatiche, con modalità che garantiscono la sicurezza dei dati ai sensi del citato d.lgs. 196/2003.

6. I dati personali del dipendente potranno essere comunicati ad altri enti o soggetti esclusivamente per specifiche finalità connesse al rapporto di lavoro.

7. In adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa in vigore, i dati relativi al presente rapporto di lavoro sono diffusi mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale secondo le disposizioni di legge vigenti.

8. Il dipendente è titolare dei diritti di cui all'art. 7 del citato d. lgs. 196/2003, e degli articoli 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 tra i quali l'accesso ai dati che lo riguardano, la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione di dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.

9. Titolare del trattamento è il Consiglio regionale della Lombardia - via Fabio Filzi, 22 - 20124 Milano.


10. Responsabile del trattamento, cui il dipendente può rivolgersi per l'esercizio dei diritti in materia di trattamento dei dati personali, è il dirigente della struttura competente per la stipulazione dei contratti del personale assegnato alle segreterie politiche.

11. Ulteriori informazioni sul trattamento dei dati personali sono forniti al dipendente mediante l'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'art. 13 del d. lgs. 196/2003 e agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, al momento del conferimento dei dati e successivamente durante il rapporto di lavoro in caso di modifiche o aggiornamenti rilevanti.

Articolo 8 (Disposizioni finali)

1. Il rapporto di lavoro di cui al presente contratto non può in alcun caso essere trasformato in rapporto a tempo indeterminato con il Consiglio regionale.

2. Per quanto non precisato nel presente contratto, si applicano le disposizioni per i rapporti di lavoro contenute CCNL del comparto Funzioni Locali, compatibilmente con la durata e la



specificità del rapporto di lavoro e con le disposizioni regolamentari interne del Consiglio, nonché le disposizioni imperative di legge applicabili al personale del Consiglio regionale.

Il presente contratto si compone di n. 9 articoli.

P. **IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO REGIONALE**

IL DIPENDENTE

La Sig. ABONDIO IRENE , ai sensi dell'art. 1341 c.c., dichiara di aver preso visione di quanto disposto dagli articoli 3 (Durata) e 5 (Risoluzione anticipata e modifiche contrattuali) del presente contratto e li sottoscrive per specifica approvazione.

IL DIPENDENTE

